

CONTRIBUTO A FAVORE DI UNIONI DI COMUNI E CONVENZIONI TRA COMUNI (DGR 1419/2013):  
RICHIESTE NON AMMESSE

Forma associativa costituita art. 30 del D.lvo 267/2000 e Unione di Comuni art. 32 D.lvo 267/2000	Funzione/i fondamentale/i associata/e	Motivazioni di non ammissibilità
Comunità Montana dell'Alpago (BL) Ente delegato da tutti i Comuni appartenenti alla Comunità Montana	Trasferimento della funzione fondamentale: Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	La DGR 1419/2013 al punto 2 stabilisce che le forme associative destinatarie del contributo regionale sono le convenzioni tra Comuni, art. 30 Dlgs 267/2000 e le Unioni di Comuni, art. 32 Dlgs n. 267/2000. Pertanto la Comunità Montana non rientra tra i soggetti aventi titolo alla richiesta del contributo
Unione dei Comuni Tartaro Tione (VR)	-----	L'Unione presenta una richiesta di contributo per spesa di investimento approvata con "accordo integrativo" assunto in data antecedente al termine dell'8/10/12 che riguarda un acquisto per potenziare il servizio comunale "Gestione beni patrimoniali e del territorio" già attivato dall'unione nel 2001. La richiesta non rientra tra le fattispecie previste al punto 2 lett. b) della DGR n. 1419/2012..
Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra (VI)	Trasferimento delle funzioni fondamentali lett.a), b), f), g), h), i) dell'art. 19 c.1 L.135/12 entro il 30.09.12 Trasferimento delle restanti funzioni fondamentali entro il 31.12.2012	La DGR 1419/2013 al punto 2 lett. b) stabilisce che sono destinatarie del contributo regionale le Unioni di Comuni costituite in data anteriore all'8.10.12 a cui partecipano Comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali. I comuni montani di Valli del Pasubio e di Torrebelvicino, costituenti l'Unione, hanno entrambi una popolazione superiore ai 3.000 abitanti e pertanto non sono obbligati all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. Inoltre i provvedimenti di Consiglio Comunale di trasferimento delle funzioni fondamentali e il provvedimento di accettazione e attivazione delle funzioni da parte dell'Unione, sono stati assunti in data antecedente al periodo 8.10.12-8.10.13 indicato dalla DGR 1419/2013 quale presupposto per l'ammissibilità al contributo



CONTRIBUTO A FAVORE DI UNIONI DI COMUNI E CONVENZIONI TRA COMUNI (DGR 1419/2013):  
RICHIESTE NON AMMESSE

	Funzione/i fondamentale/i associata/e	Motivazioni di non ammissibilità
Forma associativa costituita art. 30 del D.lvo 267/2000 e Unione di Comuni art. 32 D.lvo 267/2000	Trasferimento della funzione fondamentale : “Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” da parte del Comune di Alano di Piave	Il trasferimento all’Unione della funzione fondamentale da parte del solo Comune di Alano di Piave non rientra tra le fattispecie di ampliamento previste al punto 2 lett.b) della DGR 1419/2013 per l’attribuzione del contributo una tantum .Non si tratta di nuova funzione fondamentale in quanto la stessa è già stata attivata ed è gestita dall’Unione per conto degli altri Comuni associati.
Unione dei Comuni di Cimadolmo, Ormelle e S.Polo di Piave (TV)	Trasferimento della funzione fondamentale: Polizia municipale e polizia amministrativa locale	La funzione fondamentale risulta già esercitata dai Comuni associati in Unione nella forma della convenzione, art. 30 D.Lvo 267/2000, con i Comuni di Ponte di Piave e Salgareda, con scadenza nel 2015. Il D.Lvo n. 78/2012 stabilisce che la stessa funzione non può essere svolta da più di una forma associativa. Inoltre, il competente organo dell’Unione non ha adottato, nel periodo previsto dalla DGR 1419/2013, atti di subentro nella Convenzione per conto dei Comuni ad essa appartenenti, assumendo altresì il ruolo di ente responsabile dell’esercizio associato come previsto dall’art. 4 della L.R. n. 18/2012.
Convenzione tra i Comuni di: S.Martino di Venezze, Ceregnano, Gavello, Pettorazza Grimani, Villanova Marchesana <u>Capofila</u> :S.Martino di Venezze (RO)	Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.	La convenzione stipulata tra i Comuni per l’esercizio della funzione fondamentale non riporta la durata minima di 5 anni prevista nei criteri indicati al punto 2 lett. c) della DGR n. 1419/2013



Forma associativa costituita art. 30 del D.lvo 267/2000 e Unione di Comuni art. 32 D.lvo 267/2000	Funzione/i fondamentale/i associata/e	Motivazioni di non ammissibilità
Convenzione tra i Comuni di: Este, Sant'Urbano e Villa Estense <u>Capofila</u> :Este (PD)	Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.	La DGR n. 1419/2013 al punto 1 stabilisce che sono considerate ammissibili al contributo le forme associative costituite da Comuni appartenenti alla medesima area geografica omogenea di cui all'art. 7 della LR n. 18/2012. I Comuni che hanno stipulato la convenzione per l'esercizio della funzione fondamentale di cui alla lett. e) dell'art. 19 c.1 L.135/12, appartengono a 2 diverse aree geografiche omogenee:quella del "Basso Veneto" e di "Elevata urbanizzazione"
Convenzione tra i Comuni di: Schio, Santorso, S.Vito Leguzzano, Monte di Malo, Posina, Piovene Rocchette, Comunità Montana Leogra Timonchio e Unione dell'Alta Val Leogra <u>Capofila</u> :Schio(VI)	Attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	La DGR n. 1419/2013 al punto 1 stabilisce che sono considerate ammissibili al contributo le forme associative costituite da Comuni appartenenti alla medesima area geografica omogenea di cui all'art. 7 della LR n. 18/2012. I Comuni che hanno stipulato la convenzione per l'esercizio della funzione fondamentale di cui alla lett. e) dell'art. 19 c.1 L.135/12, appartengono a 2 diverse aree geografiche omogenee:quella "Montana o parzialmente montana" e del "Veneto Centrale"
Convenzione tra i Comuni di: Portogruaro, Teglio Veneto e Cinto Caomaggiore <u>Capofila</u> : Portogruaro(VE)	Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.	La DGR n. 1419/2013 al punto 1 stabilisce che sono considerate ammissibili al contributo le forme associative costituite da Comuni appartenenti alla medesima area geografica omogenea di cui all'art. 7 della LR n. 18/2012. I Comuni che hanno stipulato la convenzione per l'esercizio della funzione fondamentale di cui alla lett. e) dell'art. 19 c.1 L.135/12, appartengono a 2 diverse aree geografiche omogenee:quella del "Veneto centrale" e di "Elevata urbanizzazione"